

REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 722 II Legislatura

" MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 1975 N.45 E INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI DEL PERSONALE IN SERVIZIO CON RAPPORTO DIVERSO DAL RUOLO "

ART. I

Il personale che abbia svolto continuativamente attività retribuita in favore dell'Amministrazione Regionale con rapporto a tempo determinato o indeterminato è inquadrato a domanda nei ruoli regionali secondo le norme che seguono.

ART. 2

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e assunto con mansioni di "dattilografo" e "stenografo", alla data del 31/12/1977, a seguito di provvedimenti di Giunta esecutivi o a seguito di provvedimento giurisdizionale, purchè abbia prestato continuativamente un minimo di servizio di ~~tre~~ ¹ mese.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto, e deve essere utilizzato solo per lo svolgimento di mansioni di "stenografo" o "dattilografo".

REGIONE PUGLIA

ART. 3

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale in servizio a seguito di provvedimenti di Giunta esecutivi o a seguito di provvedimenti giurisdizionali definitivi alla data del 28/2/1979 con mansioni di "autista" e che abbia prestato continuamente un minimo di servizio di tre mesi.


Il personale di cui al precedente comma è inquadrato al terzo livello.

ART. 4

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale che si trovi in servizio a tempo indeterminato a seguito di provvedimento giurisdizionale definitivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia prestato continuamente un minimo di servizio di tre mesi.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato, sentita la Commissione di cui all'art.85 della legge 18/74, nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto.

ART. 5

 L'Art.I della legge 28/5/1975 n.45 è abrogato e sostituito dal seguente:

" Per l'assolvimento delle funzioni dei Gruppi Consiliari, costitui

REGIONE PUGLIA

ART. 6

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale che ab
bia svolto continuativamente servizio per un minimo di ~~tre~~ ^{un} me
se presso gli Uffici di Segreteria dei Gruppi Consiliari, con
iscrizione all'INPS, e continui a prestarlo alla data di entra
ta in vigore della presente legge.

Il numero delle unità ~~da~~ inquadrare ai sensi del precedente com
ma non può superare per ciascun Gruppo Consiliare i limiti fi
sati ai punti A) e B) dell'Art. I della legge n. 45/75 prima del
l'entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento del personale di cui ai precedenti comma va dis
posto, sentita la Commissione di cui all'Art. 85 della legge 18/
1974, nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è
stato assunto, purchè sia in possesso del relativo titolo di stu
dio.

ART. 7

L'inquadramento è disposto nei confronti del personale che si
trovi in posizione di comando, di distacco di fatto o comunque
in servizio alla data del 31/12/1977.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma avverrà,
previo assenso delle Amministrazioni di provenienza, nei livelli
previsti dalla Tabella "C" annessa alla legge 18/74, con i crite
ri di corrispondenza fissati dalla medesima e con esclusivo rife
rimento alla posizione giuridica sussistente, alla data di entra
ta in vigore della presente legge, presso le Amministrazioni di

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Cons. El. M. L. L. - Palo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REGIONE PUGLIA

provenienza.

Non sono applicabili le disposizioni di cui all'art.68 del D.P.R. 30 giugno 1972 n.748.

E' escluso dal diritto all'inquadramento il personale degli Enti mutualistici nonchè degli altri Enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, comandato ai sensi dell'art.19 della legge 17 agosto 1974 n.386 e il personale comandato ai sensi della legge 29 giugno 1977 n.349 e della legge 23 dicembre 1978 n.883.

ART. 8

La domanda di inquadramento dovrà essere presentata entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Presidente della Giunta Regionale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il personale inquadrabile ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, e 6 sarà sottoposto a distinte prove di idoneità, a secondo dei livelli di inquadramento.

L'accertamento di idoneità consisterà:

a) in un accertamento pratico ed un colloquio su temi di cultura generale e su nozioni di diritto regionale per il personale di cui all'Art.2 ed agli Artt. 4 e 5 se assunti con mansioni di "stenografo" o "dattilografo";

b) in una prova pratica e un colloquio su temi di cultura generale per il personale di cui all'Art.3 ed all'ultimo comma dell'Art.5;

R E G I O N E P U G L I A

c) in un colloquio su temi di cultura generale e su nozioni di diritto regionale per il rimanente personale.

La prova di idoneità sarà tenuta dinanzi ad una Commissione così composta:

- Assessore al Personale - Presidente;
- Esperto estraneo all'Amministrazione Regionale o scelto tra i funzionari regionali designato dall'Assessore al Personale diverso a seconda delle mansioni del personale da inquadrare;
- Rappresentante Sindacale designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
- Funzionario dell'Assessorato al Personale designato dall'Assessore per lo svolgimento della funzione di Segretario.

ART. 9

L'inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli è disposto, nei limiti dei contingenti di cui alla legge 18/74, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di accettazione del decreto di nomina nei ruoli regionali.

ART. 10

Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita né l'assunzione né l'utilizzazione a qualsiasi titolo di personale estraneo all'Amministrazione Regionale.

REGIONE PUGLIA

Questa provvederà al completamento degli organici esclusivamente mediante pubblico concorso.

Parimenti il personale distaccato e comandato non in seguito a trasferimento di funzioni previste da leggi dello Stato non potrà essere inquadrato nei ruoli regionali.

ART. II

(Norma finanziaria)

L. 18/10/88
Assemblea Regionale Puglia
Quintile
Intervall

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II^{te} Commissione Consiliare permanente il 26. 4. 89